

1. Le zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2 sono destinate alla residenza e a tutte le attività con questa compatibili.

2. Sono specificatamente ammessi nelle zone B, C1 e C2, gli esercizi di vicinato ex art.7 del D.Lgs. 114/98, nonché le medie strutture di cui all'art. 8 D.Lgs. stesso, fino a **1500 (1)** mq di superficie di vendita (come definita al successivo art. 40 delle presenti N.T.A.). Lo standard a parcheggio deve essere pari a 0,4 mq/mq di superficie di pavimento per le zone di completamento, e pari a 0,5 mq/mq di superficie di pavimento nelle zone di espansione includendo in queste anche le zone di ristrutturazione urbanistica che prevedono la rifunionalizzazione delle aree o degli edifici.

3. Sono ammessi spazi ad uso parcheggio privato.

4. Sono escluse dalle zone residenziali tutte le attività produttive inquinanti o moleste e i depositi all'aperto con esclusione delle concessionarie auto.

5. Allo scopo di riqualificare le aree scoperte di lotti edificati, è consentita, anche oltre l'indice di densità fondiaria, la ricostruzione e l'accorpamento in altra sede posta all'interno del lotto, senza aumento della S.n.p. esistente, dei manufatti di servizio al fabbricato principale (autorimesse, ripostigli, baracche, ecc.), purchè legittimamente realizzati e/o legittimati alla data di adozione della presente Variante Generale al P.R.G.. La ricostruzione deve avvenire sulla base di un progetto unitario comprendente la sistemazione urbanistica di tutti gli immobili del lotto e nel rispetto delle altre norme di zona.

(1) Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.06.2006, avente ad oggetto: "**Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche e integrazioni su vari articoli di Norme Tecniche di Attuazione. Controdeduzioni sulle osservazioni ed approvazione**", in vigore dal 02.08.2006.